


Rassegna stampa del

30 Novembre 2015



Bilanci. Anche l'impegno di alcune spese del «quadro progettuale» permette la costituzione del fondo vincolato che entra nel saldo 2016

Gare entro l'anno per sbloccare l'avanzo

Indispensabile la pubblicazione del bando o l'invito alle imprese nella procedura negoziata

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

La sfida per gli oltre 8 mila Comuni da domani è tutta concentrata a trasformare gli stanziamenti inseriti nella parte investimenti (compresi quelli aggiunti con l'ultima variazione di bilancio) in spese impegnate e prenotate. Sono infatti molti i consigli che sistano affrettando entro oggi ad applicare gli avanzi di amministrazione fermi da anni per finanziare nel bilancio 2015 la realizzazione di nuovi investimenti.

La sfida di queste settimane è legata al cambiamento dei vincoli di finanza pubblica, che dal 1° gennaio passeranno dal Patto al pareggio di bilancio di competenza.

Il pareggio di bilancio per la prima volta riconoscerà, fra le entrate valide per il saldo 2016, il fondo pluriennale vincolato "effettivo" iscritto fra le spese dell'anno precedente (tranne quello generato da debito), sia di parte corrente sia di parte capitale del bilancio.

Per inserire nel pareggio 2016 spese finanziate dal Fondo pluriennale vincolato, gli enti devono riuscire a costituire il vincolo giuridico, seguendo le nuove regole di competenza finanziaria potenziata. Queste ultime stabiliscono in sostanza che il Fondo pluri-

ennale vincolato è un saldo finanziario che si genera a fine 2015 per effetto dell'entrata già accertata destinata al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il principio riconosce due eccezioni che consentono la creazione del Fondo pluriennale vincolato. La prima riguarda le spese riferite a procedure di affidamento attiva-

L'ACCELERAZIONE

Dopo anni di rallentamento al via negli uffici la corsa contro il tempo per creare le condizioni per l'avvio delle opere

te in base all'articolo 53, comma 2, del Dlgs 163/2006, insieme alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (anche se non impegnate). Le somme sono prenotate con l'avvio della procedura di gara, che consente la creazione del Fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazio-

ne dell'intervento in conto capitale. Per gara formalmente indetta si intende, ad esempio, la pubblicazione del bando di gara o, nel caso di procedura negoziata, il momento in cui gli operatori economici vengono invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Come seconda eccezione, è consentita la costituzione del Fondo pluriennale vincolato per l'intero quadro economico progettuale in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole - specifica il principio - l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del Fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale.

Queste eccezioni - vasottolineato - sono riferite esclusivamente ai lavori pubblici (articolo 3, comma 7 del Dlgs 163/2006) e non alle altre spese di investimento.

Quindi la grande corsa dei Comuni nei prossimi giorni sarà tutta finalizzata a bandire opere pubbli-

che e ad impegnare spese del quadro economico con atti esecutivi entro il 31 dicembre 2015. Non varrà ai fini della determinazione del Fondo pluriennale vincolato l'avvio della procedura di gara che dovesse essere effettuato dopo il 31 dicembre, per esempio a febbraio. Ma nei Comuni non capoluogo l'avvio delle procedure ora si imbatte nel passaggio obbligato per le centrali di committenza, entrato in vigore dal 1° novembre: un vincolo destinato ad allentarsi dal 1° gennaio, quando però sarà ormai tardi per lo sblocco 2015.

Le spese finanziate da mutui (la regola vale anche per l'avanzo vincolato applicato ora se derivante da debito), pur in presenza di Fondo pluriennale vincolato correttamente rilevato a fine anno, "peseranno" negativamente sul saldo del pareggio del 2016 per la parte che sarà esigibile, poiché il relativo Fondo pluriennale di entrata non rileverà. Per questa tipologia di spese attivate a fronte di debito, i processi gestionali devono quindi tendere a realizzare obbligazioni giuridiche perfezionate, con esigibilità che scade entro fine anno e con pagamenti che invece saranno rinviati alle prime settimane di gennaio 2016.

di RENZO DI NINO

Centralizzazione. I vincoli fuori dai capoluoghi

Ma rischio ingorgo per le stazioni uniche

Alberto Barbiero

■ Per sfruttare l'occasione offerta dallo sblocco degli avanzi per la realizzazione di investimenti le amministrazioni comunali devono fare i conti con l'entrata in vigore del sistema previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del Dlg 163/2006, che obbliga gli enti non capoluogo ad avvalersi delle Unioni, delle stazioni uniche appaltanti presso le Province, dei soggetti aggregatori (in particolare quelli regionali e le Città metropolitane) oppure a gestire le gare in associazione con altri Comuni sulla base di una convenzione.

I margini per operare in modo autonomo sono ristretti in quanto, a differenza di quanto previsto dalla stessa norma del Codice come deroga per le acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni non possono utilizzare gli strumenti elettronici per gestire gare "in proprio". L'unico spazio è concesso ai Comuni non capoluogo con più di 10mila abitanti, che possono acquisire lavori mediante affidamento diretto entro i 40mila euro.

Il vincolo per i Comuni con meno di 10mila abitanti (che devono pertanto utilizzare anche per lavori di importo molto limitato il modulo aggregativo cui aderiscono) è in fase di superamento, poiché nel Ddl stabilità 2016 ne è prevista l'abrogazione. Nel tempo che resta fino al 31 dicembre i Comuni che intendono utilizzare gli avanzi, essendo tenuti ad indire una gara, devono attivarsi rapidamente per farla gestire dal modello aggregativo prescelto, rischiando diversamente di vedere vanificata la possibilità di sblocco dell'avanzo.

È però evidente come il sistema prefigurato nel 2014 venga mantenuto, prevedendo tre livelli: l'intervento dei soggetti aggregatori per macroacquisizioni di beni, servi-

zi e lavori di manutenzione (con individuazione specifica delle tipologie e dei volumi di riferimento), l'attività dei modelli aggregativi su base locale (peraltro con uno schema diffuso anche nell'ambito della sanità) nello spazio soprasoglia e l'operatività limitata delle singole amministrazioni entro la soglia comunitaria per i beni e servizi, nonché entro i 40mila euro per i lavori.

Questo quadro è però in evoluzione, poiché nel Ddl delega di recepimento delle direttive comunitarie su appalti e concessioni il criterio

NUOVO CAMBIO DI ROTTA

Nel recepimento della direttiva appalti si esclude la possibilità di ricorrere alle convenzioni fra enti locali

relativo all'aggregazione su base locale prevede che sia obbligatorio per i Comuni non capoluogo il ricorso a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di Unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.

Deriva da questa impostazione una prospettiva che ridurrebbe i margini di scelta per i Comuni non capoluogo, obbligandoli a rivolgersi all'Unione (se esistente) o, in alternativa, ai soggetti aggregatori (principalmente quelli regionali), eliminando le stazioni uniche e la possibilità di convenzionamento con altri enti nella stessa condizione.

Verrebbe meno, pertanto, l'operatività di molte centrali di committenza locali costituitesi in questi mesi non solo tra enti di dimensioni ridotte, ma anche tra realtà molto importanti.